



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 16-06-2025

OGGETTO: Modalità di vendita e somministrazione bevande alcoliche e non-

SINDACO

VISTA, la Legge n°287/91, che disciplina l'attività degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTO, l'art.8 della Legge n°287/91, che attribuisce al Sindaco la competenza di determinare l'orario dei pubblici esercizi;

VISTI, gli artt. 9-10-68 e 69 del R.D. n°773-31 e art.116 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione R.D. n°635-40;

CONSIDERATO che l'evento programmato per i giorni 20 e 21 Giugno 2025 richiamerà una notevole partecipazione di pubblico;

RITENUTO, necessario a tal proposito, adottare opportuni provvedimenti mirati a pervenire inconvenienti di carattere igienico – sanitario, di abbandono dei contenitori delle bevande, nonché di sicurezza e di incolumità pubblica, preservando il patrimonio urbano dal degrado ambientale;

RAVVISATA, la necessità di intervenire tempestivamente al fine di prevenire eventuali inconvenienti e garantire una maggiore sicurezza urbana ai cittadini;

VISTO, l'Art.54, comma 3 del D. Lgs. n°267/2000;

VISTA, la Legge Regionale n°48-1991 modificata dalla L.R. n°30-2000;

VISTO, l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Il divieto assoluto in tutto il territorio del Comune, della vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi pubblici, anche a mezzo di distributori automatici o da parte di venditori su aree pubbliche e private in forma itinerante, nella fascia oraria compresa tra le **ore 22.00 del 20 e 21 Giugno fino alle ore 02.00 del 22 Giugno 2025.**

E' altresì consentita la vendita e la somministrazione delle predette bevande e non, dagli esercizi abilitati mediante mescita in bicchieri di carta o plastica;

A tal proposito, la somministrazione al pubblico di bevande in bottiglie di vetro o lattine, può avvenire solo all'interno o all'esterno dei locali abilitati, esclusivamente se provvisti di posti a sedere.

E' fatto altresì obbligo a tutti titolari degli esercizi commerciali ubicati
in
Piazza C.M. Carafa, nonché nella restante parte dell'abitato, di munirsi di appositi
gli
contenitori porta rifiuti da collocare all'ingresso delle proprie attività, al fine di evitare
avventori abbandonano e gettano rifiuti lungo la sede stradale, sporcando.

DISPONE

Che una copia della presente "Ordinanza" venga portata a conoscenza della
cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune,
una notificata al Comando Stazione **CARABINIERI**, al Comando **POLIZIA**
LOCALE,
e a tutti i titolari di esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare
osservare la
presente "Ordinanza" e sanzionare eventuali trasgressori a norma di Legge
(**da Euro 51,65 a Euro 516,00**).

In caso di recidiva, il Sindaco può adottare nei confronti dei titolari degli
esercizi
commerciali, provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della
Licenza.

IL SINDACO
Greco Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Grammichele,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Toscano Maurizio Salvatore